



# Capitolo della Basilica Cattedrale di Anagni

# STATUTO

Approvato da Sua Eccellenza  
il Vescovo di Anagni Alatri  
Mons. Lorenzo Loppa

Attribuzioni del Capitolo  
secondo compiti affidati dal  
diritto, dalle consuetudini  
e  
dal Vescovo diocesano

Via Leone XIII  
Episcopio di Anagni  
Pentecoste 2011

## PREMESSA STORICA

*Il Capitolo Cattedrale di Anagni ab immemorabili ha sede nella chiesa cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. Il Capitolo ha storia e tradizione antichissime, legate fin dall'origine al culto e alla devozione dei due Santi diocesani, San Magno e San Pietro.*

*Il Codice di diritto canonico vigente, recependo le indicazioni e gli orientamenti del concilio Vaticano II, ha innovato profondamente la legislazione precedente con riferimento al Capitolo, evidenziandone, tra l'altro, i compiti liturgici.*

*Il Capitolo della Cattedrale ebbe notevole impulso nel Medioevo in particolare da parte del Santo Vescovo Pietro da Salerno (1062-1105) al quale si deve anche la costruzione della Cattedrale di Anagni. Dalla traslazione delle reliquie di San Magno, celebrata negli affreschi della celeberrima cripta, il Capitolo ha ininterrottamente curato, promosso, ordinato e celebrato i culti dei Patroni e le liturgie solenni della Cattedrale. In un millennio cristiano ha attraversato indenne i marosi della storia, stabilendo alcuni punti fermi della tradizione cristiana del territorio e garantendo assistenza e continuità alla successione apostolica della gloriosa cattedra, fino al 1986, anno della fusione alla Diocesi di Alatri.*

*Sono tuttora affidati al Capitolo, in occasione della riforma dello statuto, oltre ai normali compiti di curare le funzioni liturgiche più solenni nella Chiesa Locale, la tradizionale amministrazione, conservazione, cura e promozione del patrimonio culturale che nei secoli questo organismo ha accumulato. Appartengono al Capitolo infatti alcune tra le più importanti fonti storiche della chiesa locale, quali archivi pergamenei, collezioni d'arte e biblioteche, la Cattedrale e le pertinenze annesse.*

*La Riforma dunque oltre a tenere conto dei cambiamenti pastorali necessari affinché il Capitolo continui a svolgere i compiti liturgici che il nuovo diritto gli affida, ha dovuto considerare con attenzione le necessità secolari del suo patrimonio culturale ecclesiastico, eminente per la storia della Chiesa locale e universale.*

## **CAPO I COMPITI DEL CAPITOLO**

**Art. 1** Il Capitolo dei Canonici è il collegio di sacerdoti al quale spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa Cattedrale di Anagni; spetta al Capitolo adempiere i compiti che gli vengono affidati dal diritto o dal Vescovo diocesano (can. 503).

**Art. 2** Il Vescovo diocesano affida al Capitolo della Cattedrale anche il compito di preservare promuovere e pubblicizzare il patrimonio di beni mobili e immobili, materiale e immateriale, al fine di dare continuità storica e spirituale alla comunità cristiana in ambito liturgico e culturale, collaborando strettamente in questo compito con gli uffici Liturgico e dei Beni Culturali della Diocesi.

## **CAPO II COMPOSIZIONE DEL CAPITOLO**

**Art. 3** Ordinariamente, viste le necessità pastorali della Diocesi, i Canonici siano nominati dal Vescovo diocesano nel numero di sei, tre effettivi e tre onorari, il numero può essere diminuito, purché sia mantenuto il numero degli effettivi. In aiuto ai Canonici, il Vescovo diocesano può nominare chierici mansionari non superiori a tre, denominati Ebdomadari, che non appartengono al Capitolo.

**Art. 4** Spetta al Vescovo diocesano, udito il Capitolo, ma non all'Amministratore diocesano, conferire tutti e singoli i canonicati (can. 509 § 1).

Vengano nominati solo sacerdoti che si distinguono per dottrina e integrità di vita e che hanno esercitato lodevolmente il ministero (can. 509 § 2).

## **CAPO III UFFICI**

**Art. 5** Il Capitolo è presieduto da un Canonico effettivo, eletto dal Capitolo stesso e confermato dal Vescovo diocesano, secondo i canoni 507 e 509 § 1. Il Presidente, tradizionalmente chiamato Prevosto, presiede il Capitolo, lo rappresenta e designa eventuali sostituti per quei servizi che i titolari sono impossibilitati ad espletare. Il Prevosto dirige e coordina l'attività del Capitolo a norma del diritto, ma è privo di qualsiasi potere giurisdizionale sugli altri Capitolari.

**Art. 6** Il Capitolo nomina al suo interno, o tra gli Ebdomadari, a maggioranza assoluta, l'Economo, tradizionalmente chiamato Camerlengo, l'Archivista – Bibliotecario, il Responsabile dei beni culturali, il Cerimoniere e il Segretario. Infine il Capitolo scelga, al suo interno, due consiglieri anche tra i canonici onorari che, ai sensi del canone 1280, coadiuvino il Camerlengo nell'adempimento del suo compito.

**Art. 7** Tutti gli uffici capitolari sono conferiti per cinque anni facendo in modo che coincidano con i cinque anni del mandato ai canonici effettivi.

**Art. 8** Al Camerlengo è affidata l'amministrazione economica del Capitolo e dei suoi beni.

**Art. 9** All'Archivista bibliotecario, responsabile dei beni culturali, spetta custodire beni materiali, documenti, pergamene, libri e suppellettili dell'Archivio, della Biblioteca e del Museo capitolare. Non gli è consentito consegnare, neppure in copia, documenti pergamene o libri, od oggetti, senza previa autorizzazione scritta del Prevosto.

**Art. 10** Al Segretario spetta curare la redazione dei verbali delle riunioni, la corrispondenza e la custodia dell'archivio corrente.

**Art. 11** Il Vescovo diocesano nomina, udito il Capitolo, il Penitenziere ogni cinque anni. Il Penitenziere che, ai sensi del canone 508, ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria di assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede apostolica, sia nominato all'interno del Capitolo dal Vescovo, per la stessa durata, anche tra Canonici onorari.

**Art. 12** I Canonici sono membri del Sinodo diocesano e hanno l'obbligo di parteciparvi (can. 463 § 1, 3). Parimenti due suoi membri designati collegialmente, sono invitati, con solo voto consultivo, al Concilio provinciale (can. 443 § 5).

#### **CAPO IV INSEGNE**

**Art. 13** I Canonici e gli Ebdomadari vestono la cotta e la mozzetta a meno che non concelebrino: la mozzetta nera filettata di rosso i canonici e quella nera semplice gli ebdomadari.

**Art. 14** I Canonici e gli Ebdomadari indossano le vesti corali nelle celebrazioni corali in Cattedrale, escluse le concelebrazioni. Al di fuori della Cattedrale, le vesti corali possono essere usate dai Canonici solo quando rappresentano il Vescovo.

**Art. 15** I Canonici insigniti dalla Santa Sede di titoli onorifici non possono usare le relative insegne come veste corale.

**Art. 16** La precedenza in Capitolo spetta al Presidente; per gli altri Canonici il titolo di precedenza è l'anzianità di nomina.

#### **CAPO V RIUNIONI**

**Art. 17** Nelle riunioni capitolari e relativa procedura, ci si deve attenere, per quanto riguarda sia la validità sia la liceità degli atti, alle disposizioni del Diritto canonico e del Regolamento capitolare.

**Art. 18** Il Capitolo di norma si riunisce tre volte all'anno: nel mese di Gennaio, nel mese di Giugno (rispettivamente per esaminare le attività svolte e per programmare quelle per il nuovo anno) ed in autunno a conclusione dell'Assemblea diocesana. Il Capitolo viene inoltre convocato ogni volta che lo chiede il Presidente o almeno un terzo dei Capitolari. La convocazione avviene via lettera o e-mail.

**Art. 19** Il Capitolo è convocato e presieduto di norma dal Prevosto; può inoltre essere convocato e presieduto dal Canonico più anziano di nomina, tradizionalmente detto Decano, nel caso il Prevosto sia impedito a convocare e presenziare da cause di forza maggiore. La riunione ha valore legale quando sono presenti due terzi dei canonici effettivi, e le decisioni, quando sono approvate dalla maggioranza assoluta dei canonici effettivi presenti, sono vincolanti.

## **CAPO VI OBBLIGHI CORALI E MINISTERIALI**

**Art. 20** I Canonici e gli Ebdomadari sono tenuti a celebrare settimanalmente in coro l'Ufficio delle letture e le Lodi.

**Art. 21** I Canonici e gli Ebdomadari sono tenuti a partecipare alla celebrazione vigiliare di San Magno e a tutte le Messe pontificali presiedute in Cattedrale dal Vescovo appresso elencate:

- Epifania
- Messa Crismale
- Pasqua
- Pentecoste
- San Magno
- Solennità di Tutti i Santi
- Immacolata Concezione
- Natale

**Art. 22** Il Canonico penitenziere assicura la sua presenza in Cattedrale la Domenica e nelle feste di precetto, a ridosso della celebrazione della Messa secondo l'orario concordato con il Parroco.

**Art. 23** Sono esentati dagli obblighi capitolari:

- Il Penitenziere mentre attende alle confessioni sacramentali.
- Chi è infermo o impossibilitato per grave causa da giustificare per iscritto al Capitolo
- Chi partecipa ad un corso annuale di esercizi spirituali per il clero.
- Chi, con il consenso del Capitolo, è assente per utilità del medesimo.
- Chi è incaricato dal Vescovo diocesano nei servizi pastorali della Diocesi.

**Art. 24** I Canonici possono chiedere di essere dispensati dagli obblighi corali e ministeriali al massimo per cinque settimane, continue o interrotte, ogni anno.

## **CAPO VII RETRIBUZIONI**

**Art. 25** In base alle Norme concordatarie la retribuzione sarà effettuata secondo le disposizioni della CEI o dell'Istituto per il sostentamento del clero.

## **CAPO VIII DECADENZA**

**Art. 26** I Canonici effettivi rimangono in carica cinque anni, mentre i Canonici onorari lo sono a vita. Si decade dall'appartenenza al Capitolo nei casi previsti dal Codice di diritto canonico ai canoni 184-196. E' fatto obbligo al Prevosto, ascoltato il Capitolo, di suggerire una rosa di candidati per Canonici ed Ebdomadari per il mandato successivo.

**Art. 27** Si presume dimissionario il Canonico che per sei mesi non adempie agli obblighi corali o ministeriali. Il verificarsi di questa inadempienza viene valutata dal Capitolo, che inviterà l'interessato a fornire per iscritto chiarimenti entro due mesi; dopo di che il Capitolo informerà il Vescovo diocesano per i provvedimenti che riterrà opportuni. Compiuti i settantacinque anni, il Canonico è invitato a presentare rinuncia all'Ordinario, il quale considerata ogni circostanza decide se accettarla o differirla.

## **CAPO IX SUFFRAGI**

**Art. 28** In morte di un Canonico gli altri Canonici devono applicare una Messa in suffragio entro dieci giorni.

**Art. 29** Ogni anno Canonici e Ebdomadari concelebrano la Messa funebre in suffragio dei Vescovi diocesani in uno dei giorni della prima settimana di Settembre.

## **CAPO X RAPPORTI TRA CAPITOLE E PARROCCHIA**

**Art. 30** Nella Cattedrale di Anagni ha sede la parrocchia di S. Maria Annunziata. Il Parroco viene scelto dal Vescovo, ed è tenuto a tutti i doveri e possiede i diritti e le facoltà che, a norma del Diritto, sono proprie del Parroco.

**Art. 31** Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme precise, mediante le quali possano essere debitamente armonizzati i doveri pastorali del Parroco con le funzioni proprie del Capitolo, facendo in modo che il Parroco non sia d'impedimento alle funzioni capitolari ed il Capitolo non sia di impedimento a quelle parrocchiali; se sorge un conflitto, lo dirima l'Ordinario, il quale deve curare innanzitutto che si provveda in modo adeguato alle necessità dei fedeli (can. 510 § 3) e venga rispettato il Regolamento capitolare al proposito.

**Art. 32** Le offerte che vengono date alla chiesa Cattedrale si presumono elargite alla Parrocchia, se non consti altro dal regolamento Capitolare.

## **CONCLUSIONI**

**Art. 33** Il Presente Statuto del Capitolo basilica cattedrale di Anagni per ogni ulteriore norma rimanda al Regolamento capitolare e non può essere modificato o abrogato senza l'approvazione scritta del Vescovo diocesano; entra in vigore da Pentecoste 2011.